

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@inwind.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**

Segreteria Generale

- Roma -

Roma, 12/6/2009

Oggetto: Dirpubblica c/ Agenzia delle Entrate – Delibera del Comitato di gestione n. 8 del 2/4/2009 – Comunicazioni.

Spett.le Segreteria,

con la presente comunico che il 1° giugno u.s., ho notificato all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera in oggetto, con la quale, tra l'altro, è stato sostituito l'art. 24 del Regolamento di amministrazione della medesima Agenzia.

L'art. 24 ult. cit. e le delibere che nel corso del tempo ne hanno interpolato il testo sono stati in passato oggetto di impugnazione da parte di codesta Federazione, consentendo la copertura provvisoria delle posizioni dirigenziali vacanti mediante il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti.

Mediante le predette delibere, il Comitato direttivo e, successivamente, il Comitato di gestione hanno sostanzialmente “prorogato” di anno in anno il termine ultimo entro cui era consentita il conferimento dei predetti incarichi, stabilizzando un modello di gestione non corretto degli incarichi dirigenziali, atteso il principio, vincolante anche per le Agenzie fiscali, per cui il conferimento degli incarichi in questione presuppone l'assunzione della qualifica dirigenziale mediante concorso pubblico.

Con la delibera da ultimo impugnata, il Comitato di gestione ha introdotto un modello “a regime” per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, senza più alcuna determinazione di un limite temporale di efficacia della predetta disposizione regolamentare, derogatoria rispetto al richiamato principio, e “diluendo” nel tempo l'obbligo dell'Agenzia di procedere alla copertura delle medesime posizioni mediante procedura concorsuale, la quale deve essere solo prevista nei documenti di programmazione “triennale” del fabbisogno di personale.

Tra l'altro, in sede di ricorso ho rilevato che, considerato l'elevato ed anomalo numero di posizioni dirigenziali coperte ex art. 24 del regolamento di amministrazione, un simile modo di procedere si pone in evidente contraddizione con la riduzione dell'organico dirigenziale di recente avviata, mediante la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro disposta nei confronti dei dirigenti che hanno compiuto l'anzianità contributiva di 40 anni (requisito sostituito, con legge n. 15/2009, con quello dell'anzianità di 40 anni di effettivo servizio).

Nel corso dei prossimi mesi verrà fissata la C.d.C. per la trattazione dell'istanza di sospensione della delibera impugnata, del cui esito terrò avvertita codesta spett.le Federazione con successivo comunicato.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici